



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI TRAPANI

A tutti gli iscritti
all'Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Trapani

e p.c. Al Sindaco del Comune di Castelvetro
protocollo@pec.comune.castelvetro.it

Al Responsabile della I Direzione Organizzativa
del Comune di Castelvetro
dott. ssa Maria Morici
protocollo@pec.comune.castelvetro.it

All'Ordine degli Architetti P.P.C.
della Provincia di Trapani
pec: oappc.trapani@archiworldpec.it

All'Ordine dei Geologi
della Regione Siciliana
pec: info@pecgeologidisicilia.it

Al Collegio dei Geometri della
Provincia di Trapani
Pec: collegio.trapani@geopec.it

Alla Consulta Regionale
degli Ingegneri della Sicilia
pec ingegnerisicilia@ingpec.eu

Al Consiglio Nazionale degli Ingegneri
Pec segreteria@ingpec.eu

OGGETTO: DIFFIDA a partecipare all'AVVISO indetto dal Comune di Castelvetro "Avviso pubblico finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse per la creazione di una **short list** di esperti esterni da utilizzare a supporto del Comune di Castelvetro per la partecipazione a progetti a valere su fondi comunitari, nazionali e regionali."

Il Comune di Castelvetro, giusta schema approvato con Deliberazione di Giunta Municipale n. 176 del 29/9/2020, ha indetto l'avviso pubblico di cui in oggetto, pubblicato al relativo Albo pretorio in data 02/10/2020, con scadenza al 31/10/2020.

Il suddetto avviso oltre a risultare in contrasto con le Linee Guida Anac n. 4, in quanto non contiene le corrette, necessarie ed essenziali informazioni per potere avviare una indagine di mercato, fornisce ridotte,

confusionarie e contrastanti indicazioni che sono in evidente e netto contrasto con i principi e le procedure stabilite dalla vigente normativa in materia di affidamento di servizi a professionalità esterne all'Ente, dettate dal Codice Appalti.

In particolare, si rileva che:

- non vengono indicati i requisiti di idoneità professionali, ma si limita a chiedere “esperti”, che poi diventano soggetti con *preparazione specialistica* e più avanti *professionalità esterne e soggetti dotati di competenze specifiche nelle tematiche elencate*; i soggetti che possono partecipare li definisce *cittadini con esperienze documentabili idonee alla professionalità richiesta* e non operatori economici di cui all'art. 46 del D.Lgs. 50/2016 e poi estende la possibilità di partecipare anche ad associazioni, fondazioni e società, specificando esclusivamente che devono possedere i requisiti di carattere generale, senza richiedere altri requisiti professionali, andando a ledere la par condicio;

- relativamente alle capacità tecniche e professionali che devono possedere i soggetti sono state indicate delle tematiche che attengono a diversi ambiti professionali;

- gli elementi essenziali del contratto si possono ritenere contemplati all'art. 3 dell'avviso, ma risultano in contrasto ove inizialmente si specifica che si tratta di supporto e forme di collaborazione e in altre parti si chiede redazione di idee progettuali, monitoraggio, rendicontazione, etc.;

- non sono assolutamente definiti i criteri di selezione dei partecipanti e il numero minimo di operatori, avendo peraltro definito *short* la lista degli ammessi, ma senza alcuna rispondenza con la definizione degli elementi essenziali dell'avviso;

- non soltanto non viene indicato il valore dell'affidamento ma addirittura viene specificato che si tratta di *convenzione con contratto a titolo gratuito e/o la previsione di una somma da erogare in base al buon esito del finanziamento*. Peraltro, tale possibilità, subentrerebbe soltanto dopo la valutazione dell'idea progettuale, presupponendo quindi una prestazione gratuita iniziale a fronte di un successivo contratto anch'esso gratuito e/o oneroso ma condizionato all'acquisizione del finanziamento.

Appare evidente dunque che la Pubblica Amministrazione in sfregio al vigente codice Appalti, al fine di perseguire l'economicità dell'Ente, non osserva alcuna norma vigente in materia di affidamento di prestazioni professionali, di cui se ne deduce la matrice stante le tematiche e gli ambiti di attività.

Ciò costituisce violazione delle procedure di affidamento in termini di contenuti e di principi, ed in particolare del disposto dell'art. 24 commi 8 e 8 bis del D.Lgs. 50/2016 secondo cui:

- le stazioni appaltanti non possono subordinare il pagamento della prestazione all'ottenimento del finanziamento della opera progettata;

- i corrispettivi spettanti sono stabiliti dalle tabelle pubblicate dal DM del 17/6/2016.

Viene lesa altresì la vigenza della norma sull'equo compenso di cui all'art. 19 quaterdecies del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172 che è stato esteso a tutte le professioni e che così recita:

“La pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”

Si aggiunge altresì che il principio e il disposto della superiore normativa non può essere sovvertito dalla

Pubblica Amministrazione a fronte di una sentenza i cui presupposti non sono e non possono essere assimilabili e coincidenti in assoluto al caso in esame.

Si vuole altresì precisare, infatti, che ai sensi dell'art. 24 comma 8 ter del D.Lgs. 50/2016 nei contratti aventi ad oggetto servizi di ingegneria e architettura come quello necessario per svolgere le tematiche in esame, quantunque l'Amministrazione comunale non gli abbia dato tale veste, la stazione appaltante non può prevedere quale corrispettivo forme di sponsorizzazione o rimborso, ad eccezione dei contratti relativi ai beni culturali, non contemplati e comunque non esclusivi tra le tematiche indicate.

Pertanto la determinazione del Comune di Castelvetrano secondo cui la gratuità della prestazione comporta una *evidente utilità per il prestatore che ottiene un proprio vantaggio dovuto al ritorno di immagine di cui potrà beneficiare* non soltanto non è ammessa dalla legge sull'equo compenso e dalla vigente normativa del Codice Appalti ma è anche priva di fondamento ove il contratto, secondo quanto affermato nell'Avviso, resta gratuito se l'opera non viene finanziata o non viene ammessa l'idea progettuale, per cui viene meno la possibilità che l'idea e le progettualità possa avere alcuno interesse alla collettività ed avere un ritorno di immagine.

Nel nostro ordinamento, l'art. 2233 del Codice Civile dispone: “ *In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione* ”.

A tal proposito, vale la pena citare un estratto della nota relativa alla sentenza sopracitata redatta dal dott. Marina Chiarelli, Dottore di ricerca in Diritto Pubblico dell'Economia all'Università dell'Aquila, e pubblicata dalla rivista *Federalismi* di diritto pubblico italiano, comparato, europeo, proprio sui contenuti del suddetto articolo di Codice Civile, ricollegandosi anche ai contenuti degli artt. 35 e 36 della Costituzione:

*“....Viene, quindi, prospettato un criterio non mercantile di determinazione del compenso, il “decoro professionale, che assume, in verità, un significato più ampio, da considerare come strumento di tutela della persona stessa, del lavoro intellettuale. Il citato comma 2 dell'art. 2233 c.c., riferendosi all'importanza dell'opera, pone in rilievo la proporzionalità oggettiva al risultato utile dell'opera prestata, principio immanente della disciplina generale del lavoro autonomo. Il legislatore, infatti, si è preoccupato di sancire sia la corrispondenza tra quantità e qualità del lavoro prestato e compenso, sia la proporzione tra la misura della prestazione e la capacità lavorativa globale del professionista, in modo tale che sia garantita un'esistenza decorosa.Vi è infatti analogia tra la norma in esame e il comma 1 dell'art. 36 Cost., dal momento che il **decoro e l'indipendenza** della professione rappresentano l'equivalente nell'ambito delle attività professionali, dell'**esistenza libera e dignitosa** di cui alla norma costituzionale.Il Lavoro è protetto in tutte le sue forme ed applicazioni (art. 35 Cost.), e “lavoratore” è il termine con cui in Costituzione si fa riferimento a tutti coloro che lavorano, e non ad una sola classe sociale. Il professionista, dunque, ha diritto a un compenso che sia correlato alla qualità e alla quantità del lavoro svolto, come ogni altro lavoratore.”*

Pertanto, acclarato che il lavoratore ha diritto ad un compenso, e che la Pubblica Amministrazione risulta lesiva di tale diritto con la pubblicazione dell'Avviso de quo, si ritiene che coloro che hanno la concreta possibilità di curare e tutelare i propri diritti, la propria dignità e i propri interessi siano innanzitutto i lavoratori, in questo caso i professionisti.

Infatti, come peraltro leggesi nella sentenza del Consiglio di Stato citata dal Comune, una delle motivazioni secondo cui è stato respinto il ricorso avanzato dagli Ordini professionali è stato quello del difetto di interesse e di legittimazione da parte degli stessi, essendo la natura onerosa di un incarico professionale non un interesse generalizzato ed omogeneo delle categorie professionali, ma solo di quei professionisti che considerano la retribuzione elemento indispensabile del rapporto d'opera intellettuale.

Orbene, considerato che, come affermato dai Giudici del Consiglio di Stato il prestatore d'opera è quello che ha diritto a ricorrere alle disposizioni lesive del diritto individuale e irrinunciabile al compenso e che

l'esecuzione di una prestazione senza compenso costituisce un illecito di natura deontologica, quest'Ordine oltre a rappresentare a tutela dei suoi iscritti le circostanze fin qui evidenziate all'Amministrazione Comunale e a tutti gli altri organi in indirizzo, affinché si possa contrastare solidalmente nelle sedi e nei modi opportuni e consentiti l'esecuzione dell'AVVISO di che trattasi,

DIFFIDA

tutti gli iscritti ad astenersi dalla partecipazione in qualsiasi forma individuale e/o collettiva alla manifestazione di interesse di cui all'AVVISO in questione, per le motivazioni fin qui addotte, a tutela della propria dignità e del proprio decoro professionale e della persona.

INVITA

altresì, tutti gli ordini in indirizzo a rivolgere un appello e un monito ai propri iscritti affinché non partecipino alla manifestazione di interesse che risulta palesemente lesiva dei diritti del professionista e di qualsiasi lavoratore e a cui si può porre fine e freno soltanto con l'astensione massiva a tali forme di offesa della dignità di qualsiasi lavoratore.

IL PRESIDENTE

Ing. Giovanni Indelicato

